SCR PIEMONTE
SOCIETÀ DI COMMITTENZA

Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.

La revisione prezzi nel settore dei contratti pubblici.

Le nuove regole, gli orientamenti della giurisprudenza e dell'ANAC, le problematiche in fase esecutiva.

Workshop per le Aziende Sanitarie Regionali
Lunedì **12 dicembre** 2022 |ore 9,00 –13,30
SCR Piemonte | **sala Agnelli** -corso Marconi 10, Torino

La clausola di revisione prezzi dopo il Decreto Sostegni-ter. Finalità, obbligatorietà e casistica

Avv. Claudia Bonifanti
Responsabile Funzione Ufficio Legale

LA CASISTICA

I. PER I CONTRATTI DI BENI E SERVIZI STIPULATI *ANTE* ART. 29 D.L. 4/2022 (conv. L. 25/2022):

A) Esiste una clausola di revisione prezzi
B) Non esiste alcuna clausola revisionale

II. PER I CONTRATTI DI BENI E SERVIZI STIPULATI *POST* ART. 29 D.L. 4/2022 (conv. L. 25/2022) E FINO AL 31/12/2023:

A) E' esclusa la clausola di revisione prezzi
B) Non esiste alcuna clausola revisionale
C) Proposta di una clausola di revisione prezzi

➡ I Contratti *ante* D.L. 4/2022

(recante l'obbligo per le stazioni appaltanti – per le gare indette dopo il 27 gennaio 2022 – di inserire nella *lex specialis* apposite clausole di revisione dei prezzi)

CASO A: esiste una clausola di revisione prezzi negli atti di gara

Avremo gli strumenti giuridici per poter attivare l'istruttoria di revisione. Probabilmente i prezzi sono stati ancorati a degli indici, a dei prezzari regionali e nazionali o ministeriali. Possiamo procedere all'adeguamento dei prezzi (fino all'ultimo anno era molto raro inserire una clausola di tal tipo negli appalti di forniture di beni e servizi)

➨ I Contratti *ante* D.L. 4/2022

CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

L'operatore economico chiede di rivedere i corrispettivi, soprattutto nei contratti di durata o periodali. La motivazione è la congiuntura economica dei giorni attuali, con scompensi e aumenti di prezzi del mercato su approvvigionamenti energetici e di materie prime, a seguito di pandemia Sars-Cov-2 e per gli effetti del conflitto bellico in Ucraina:

- **Non c'è la possibilità di utilizzare l'art. 106 comma 1 lett. a) d.lgs. 50/2016**
- **Possibile utilizzazione dell'art. 106, comma 1, lett. c) d.lgs. 50/2016**
- **Possibile utilizzazione dell'art. 106, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016**
- **Possibile applicazione art. 30 d.lgs. 50/2016 (rimedi civilistici)**

(segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

- **Presupposti art. 106, comma 1, lett. c) d.lgs. 50/2016:**

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

Certo, gli effetti post pandemia ed evento bellico sono "circostanze impreviste e imprevedibili" ma al periodo successivo leggiamo che tali modifiche sono intese come "varianti in corso d'opera", concetto proprio di lavori pubblici sulla modifica di un'opera, con necessità di varianti durante la fase di esecuzione. E neanche qui troviamo la copertura giuridica per la revisione dei prezzi in appalti di beni e servizi. Non potendo avere efficacia indennitaria, la variante assumerebbe il contenuto di revisione prezzi postuma.

(segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

- **Presupposti art. 106, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016:**

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

(segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

- **Presupposti art. 106, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016:**

La lettera b) "sembra" poterci dare una sorta di autonomia (con limite al 10%) sulle modifiche per i contratti di beni e servizi, ma parla di valore di modifica del contratto non di revisione prezzi (anche se il prezzo fa parte del sinallagma che ogni parte si impegna a corrispondere).

In pratica, nel caso la variazione dell'oggetto del contratto, debba subire una variazione in aumento sulla fornitura (per esempio in un appalto di fornitura periodale, occorre aumentare il numero dei prodotti da consegnare), possiamo agire secondo quanto previsto dal comma 2 del 106 anche se, quando rileggiamo il comma 3, rileviamo che il prezzo è ancorato ad una clausola di indicizzazione che ovviamente dovrebbe essere prevista già negli atti di gara ab origine.

Tuttavia il comma 2 è frequentemente utilizzato per variazioni dell'oggetto del contratto fino al 10% del valore iniziale, ovviamente importo sotto-soglia.

Per tale motivo intervento ANAC che ha scritto al Governo e Parlamento per trovare una soluzione alla revisione dei prezzi nelle forniture di beni e servizi attualmente in un vuoto normativo e senza coperture giuridiche.

(segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

- **Presupposti art. 30 d.lgs. 50/2016:**

Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Ecco una possibile strada per la revisione dei prezzi negli appalti di beni e servizi: Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

In particolare vengono in considerazione i seguenti articoli:

- **1467 c.c.**
- **1664 c.c.**

(segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

- **Presupposti art. 1467 c.c.**

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

L'operatore economico che oggi trasmette un'istanza di revisione prezzi, è perché gli aumenti dei materiali, gli aumenti dei costi energetici e di carburante, erodono l'utile d'impresa che a sua volta era stato calcolato sull'offerta in gara e che, oggi, non è più remunerativo. Paradossalmente, se oggi dovessimo valutare l'anomalia dell'offerta con i prezzi attuali, rispetto a quelli offerti in passato, accerteremmo tutte offerte anomale, specialmente quelle basate sul prezzo più basso.

(segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

- **Presupposti art. 1467 c.c.**

L'operatore economico che oggi trasmette un'istanza di revisione prezzi, è perché gli aumenti dei materiali, gli aumenti dei costi energetici e di carburante, erodono l'utile d'impresa che a sua volta era stato calcolato sull'offerta in gara e che, oggi, non è più remunerativo. Paradossalmente, se oggi dovessimo valutare l'anomalia dell'offerta con i prezzi attuali, rispetto a quelli offerti in passato, accerteremmo tutte offerte anomale, specialmente quelle basate sul prezzo più basso.

La sopravvenuta onerosità deve andare oltre la normale alea del contratto che fino ad oggi era stimata intorno al 10% del valore dell'appalto. Quindi un'erosione dell'utile fino al 10% rappresenta il classico rischio di impresa. Oltre il contraente può chiederne la risoluzione. A questo punto la parte contro la quale è domandata la risoluzione, può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Questo però è il limite di questo articolo: la controparte può modificare le condizioni contrattuali solo a seguito di istanza di risoluzione contrattuale della ditta appaltatrice fatta valere in sede giudiziale.

in caso di mera richiesta di istanza di rev icare l'art. 1664

(segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

- **Presupposti art. 1664 c.c.**

Onerosità o difficoltà di esecuzione

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

In pratica:

- **le circostanze imprevedibili possono essere considerate la pandemia e il conflitto russo-ucraino**
- **aumento del costo dei materiali (energia, materie prime e carburanti) oltre il 10%**
- **la revisione prezzi può essere accordata oltre l'eccedenza del 10%**

➡ (segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

L'obbligo di rinegoziare e il principio della buona fede e correttezza contrattuale

La Corte di Cassazione nella propria Relazione Tematica n. 56 dell'8 luglio 2020 ha tentato, nel contesto pandemico, di dare una risposta all'esigenza manutentiva delle pattuizioni e di rinegoziazione del contratto volta al riequilibrio e all'adattamento al mutato contesto pandemico, dell'originario sinallagma negoziale.

La Suprema Corte ha quindi osservato che il rifiuto della parte contraente di rinegoziare le condizioni originariamente pattuite può sostanziarsi in una violazione del bilanciamento negoziale e in particolare dei principi generali di buona fede e correttezza contrattuale, nonché di solidarietà (cfr. artt. 1175, 1375 cod. civ. e art. 2 Cost.)

➡ (segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

L'obbligo di rinegoziare e il principio della buona fede e correttezza contrattuale

La giurisprudenza di merito che successivamente si è occupata della tematica non ha sempre fornito soluzioni univoche o coerenti rispetto al principio summenzionato.

Alcune pronunce **(es. Trib. Roma sez. VI, 27 agosto 2020; Trib. Milano sez. contr., 21 ottobre 2020)** si sono spinte fino a statuire che chi si sottrae all'obbligo di ripristinare l'originario equilibrio tra diritti ed obblighi commette una grave violazione del regolamento contrattuale e del principio di buona fede, ciò che comporta da un lato l'eventuale invito del giudice alla rinegoziazione e dall'altro l'obbligo di risarcire il danno patito.

➡ (segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

FOCUS GIURISPRUDENZIALE

sentenza TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 10 marzo 2022 n. 239

(la pronuncia riguarda una fattispecie anteriore all'introduzione dell'art. 29 del DL n. 4 del 27 gennaio 2022):

Il Tar ha esaminato la tematica della revisione dei prezzi formulati dall'aggiudicatario in sede di offerta nell'ambito di un appalto di servizi (igiene urbana), analizzando gli strumenti a disposizione degli operatori economici per fronteggiare l'aumento dei costi e indicando principi applicabili agli appalti di servizi e forniture. In particolare l'o.e. risultato aggiudicatario della gara, assegnata due anni dopo la sua indizione, ha richiesto prima della stipulazione del contratto la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 richiamando a fondamento della sua pretesa (i) il lasso di tempo trascorso e (ii) il verificarsi, allo stesso tempo, di un imprevedibile aumento dei costi del servizio.

(segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

sentenza TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 10 marzo 2022 n. 239

Il TAR ha affermato i seguenti principi:

i. **ai sensi dell'art. 106 co. 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 la revisione dei prezzi è ammissibile laddove l'Amministrazione preveda delle clausole apposite all'interno della lex specialis;"**

ii. **la prova dell'imprevedibilità delle circostanze che hanno determinato l'incremento dei prezzi, tale da determinare l'insostenibilità del contratto, deve essere estremamente rigorosa;**

iii. **l'istanza di revisione dei prezzi può essere formulata dopo la stipula del contratto;**

iv. **prima della stipula del contratto, l'operatore può – ove vi siano i presupposti (quali il venire meno della vincolatività dell'offerta) – decidere di non stipulare;**

v. **dopo la stipula del contratto, per le ipotesi di aumento eccezionale dei prezzi determinate da fattori del tutto imprevedibili, il privato può sempre domandare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c.;**

vi. **la stazione appaltante può evitare la risoluzione del contratto offrendo al privato la possibilità di riequilibrarne le condizioni economiche.**

(segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

- sentenza TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 239/2022

Il TAR ha respinto il ricorso sulla base del seguente iter logico-motivazionale *(la pronuncia riguarda una fattispecie anteriore all'introduzione dell'art. 29 del DL n. 4 del 27 gennaio 2022*):

i) In primo luogo, il TAR ha ritenuto l'art. 106 co. 1 lett. c) invocato dalla ricorrente non applicabile al caso in esame. Secondo il TAR, tale norma ammette la modifica dei contratti di appalto per le uniche ipotesi in cui la modifica sia determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili relative "all'oggetto del contratto", ossia "modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale" (e cioè per le ipotesi di varianti in corso d'opera). Le modifiche contemplate da tale norma apparirebbero dunque estranee alle fattispecie – come quella in esame – in cui si domandi la variazione del corrispettivo contrattuale e/o dei prezzi di aggiudicazione;

➡ (segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

sentenza TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 239/2022

ii) il TAR ritiene che – laddove si chieda un adeguamento del corrispettivo e/o una revisione dei prezzi – venga in rilievo la diversa ipotesi contemplata dall'art. 106 co. 1 lett. a) del Codice. Tale norma ammette la possibilità di domandare una revisione dei prezzi laddove, all'interno degli atti di gara, siano previste clausole "chiare, precise ed inequivocabili" contenenti i parametri da utilizzare per dare luogo al riequilibrio dei corrispettivi. Il TAR osserva tuttavia che negli atti di gara della procedura in esame non erano previste clausole di questo tipo e che pertanto tale disposizione normativa non avrebbe potuto, in concreto, essere applicata. Al contrario, nella *lex specialis* era espressamente esclusa la possibilità di domandare revisioni "dei costi unitari afferenti allo smaltimento e il trattamento dei rifiuti" e quindi di domandare la revisione dei costi di servizio.

➡ (segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

sentenza TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 239/2022

iii) il TAR– rsclusa l'operatività, nella fattispecie, dell'istituto della revisione dei prezzi, osserva in ogni caso che, se anche fosse stata prevista una clausola di revisione dei prezzi all'interno della disciplina di gara, la ricorrente non avrebbe soddisfatto l'onere probatorio relativo alla dimostrazione della "imprevedibilità delle circostanze sopravvenute".

In particolare, il TAR – richiamando, tra le altre, anche la pronuncia del TAR Friuli-Venezia-Giulia, sez. I, 7 luglio 2021, n. 211 – ribadisce il principio secondo cui la prova delle circostanze imprevedibili deve essere particolarmente stringente atteso che "il riequilibrio non si rivolge in un automatismo perfettamente ancorato ad ogni variazione dei valori delle materie prime (o quantitativi), che ne snaturerebbe la ratio trasformandolo in una clausola di indicizzazione".

➡ (segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

sentenza TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 239/2022

iv) Il TAR esprime anche un altro importante principio, chiarendo che l'istanza di revisione dei prezzi non potrebbe comunque essere formulata prima della stipula di un contratto, anteriormente alla quale non è "giuridicamente ipotizzabile né ammissibile alcuna ipotesi di revisione del prezzo". Di conseguenza, l'aggiudicatario è comunque tenuto a procedere alla stipula del contratto alle condizioni stabilite in gara e solo successivamente può richiedere la revisione dei prezzi (in senso contrario e minoritario, si segnala la recente pronuncia del TAR Molise, sez. I, 14 febbraio 2022, n. 41, secondo cui la stazione appaltante, a fronte dell'aumento imprevedibile dei prezzi segnalato dall'operatore economico, dovrebbe in ogni caso valutare la sostenibilità del contratto anche prima della relativa stipula)

➡ (segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

sentenza TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 239/2022

v) Il TAR chiarito quanto precede, ha comunque evidenziato che "nel caso in cui si verifichi un aumento esorbitante dei costi di servizio in grado di azzerarne o comunque di comprometterne in modo rilevante la redditività" e dunque tale da "alterare il sinallagma contrattuale rendendo il contratto eccessivamente oneroso per l'appaltatore", questi può domandare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c.

In simili casi, l'operatore economico può quindi ricorrere a tale istituto generale anche a prescindere dalla presenza di clausole della *lex specialis* che vietino la revisione dei prezzi.

Resta salva in ogni caso la possibilità per la stazione appaltante di evitare la risoluzione (e quindi di mantenere in vita il contratto pubblico) mostrando la propria disponibilità a modificarne equamente le condizioni economiche

➡ (segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

La posizione dell'ANAC

Parere n. 37 del 13 settembre 2022

L'ANAC ritiene che le stazioni appaltanti possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall'art. 106 citato, il quale contempla, al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara "in clausole chiare, precise e inequivocabili".

Anche i più recenti interventi normativi in materia, confermano tale possibilità: il legislatore è intervenuto in via esclusiva per gli appalti di lavori, introducendo l'istituto della compensazione di cui all'art. 1- septies della l. 106/2021 e la previsione di cui all'art. 7 della l. 79/2022 e non ha invece adottato specifiche misure per gli appalti di servizi e forniture. Pertanto, allo stato, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, a seguito dell'emergenza sanitaria in corso, possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall'art. 106 citato.

➡ (segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

La posizione dell'ANAC

Parere n. 37 del 13 settembre 2022

L'ANAC afferma che l'applicazione dell'art. 1664 c.c. ai fini della revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture sembra non trovare riscontro nelle previsioni dell'art. 106 del Codice, il quale oltre a non contemplare tale ipotesi, sembra costituire altresì una norma speciale in tale materia, dettando una specifica disciplina in tema di variazioni dei contratti in corso di esecuzione (tanto che gli interventi normativi più recenti in tema di revisione dei prezzi, tra i quali l'art. 1-septies del d.l. 73/2021 e l'art. 29 d.l. 4/2022, introducono previsioni in deroga all'art. 106 del Codice).

Peraltro l'inapplicabilità della norma de qua agli appalti pubblici è stata affermata dalla giurisprudenza amministrativa alla luce del principio di specialità della disciplina dettata in materia dal Codice dei contratti pubblici (Cons. Stato n. 3768/2018 e n.1980/2019). Ancorché tale orientamento si riferisca al d.lgs. 163/2006, il predetto principio di specialità sembrerebbe confermato dalla disposizione dell'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, anche alla luce dell'obbligo oggi imposto dall'art. 29 della l. 25/2022, di inserire nei bandi di gara specifiche previsioni in materia di revisione dei prezzi (in tal senso anche TAR Lombardia n. 238/2022).

➡ (segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

La posizione dell'ANAC

Parere n. 37 del 13 settembre 2022

Occorre aggiungere a quanto sopra che la clausola di revisione dei prezzi ai sensi del citato art. 106, comma 1, lett. a) non assume la funzione di eliminare completamente l'alea tipica di un contratto d'appalto. «Se indubbiamente il meccanismo deve prevedere la correzione dell'importo previsto ab origine in esito al confronto comparativo — per prevenire il pericolo di un'indebita compromissione del sinallagma contrattale — il riequilibrio non si risolve in un automatismo perfettamente ancorato ad ogni variazione dei valori delle materie prime (o dei quantitativi), che ne snaturerebbe la ratio trasformandolo in una clausola di indicizzazione" (T.A.R. Brescia, sez. I, 03/07/2020, n. 504; TAR Trieste, sez. I, 7 luglio 2021 n. 211)» (TAR Lombardia n. 238/2022 cit., in tal senso anche TAR Lombardia n. 181/2022 cit.).

(segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

La posizione dell'ANAC

Parere n. 37 del 13 settembre 2022

Anche sulla base dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza, è possibile concludere che la revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture, in assenza di specifiche previsioni derogatorie al d.lgs. 50/2016 (come per gli appalti di lavori), appare consentita entro i limiti stabiliti dall'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, dunque disposta nei casi previsti dalla norma (nonché nelle eventuali previsioni relative allo jus variandi contenute nella lex specialis in coerenza con l'art. 106), da ritenere tassativi in quanto derogatori all'evidenza pubblica.

In ottica collaborativa si rappresenta ulteriormente che con riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19 l'Autorità ha adottato diversi atti, pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Emergenza Covid-19". Tra questi, il "Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici" evidenzia la possibilità, per la stazione, per far fronte all'emergenza sanitaria, di procedere alle eventuali e conseguenti variazioni dei contratti in corso di esecuzione, nei limiti previsti dall'art. 106, comma 1, lett. c) del Codice (e dal comma 4 della stessa disposizione).

➡ (segue) CASO B: non esiste alcuna clausola di revisione prezzi

In sintesi

Modalità operativa a fronte della richiesta di revisione prezzi:

- **Richiamo al combinato disposto di cui artt. 1175, 1375 e 1664 cod. civ. e dell' art. 2 Cost., in relazione all'art. 30 d.lgs. 50/2016;**
- **Istruttoria in merito alla dimostrazione da parte dell'OE dell'effettiva incidenza dell'aumento dei materiali/energia e dello squilibrio sinallagmatico;**
- **Verifica degli eventuali giustificativi (spese generali, imprevisti, etc.)**
- **Richiesta di evidenze documentali;**
- **Riconoscimento a solo titolo compensativo/indennitario;**
- **Riconoscimento solo dell'aumento oltre l'alea** contrattuale (10%)

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE

CASISTICA:

TRE IPOTESI:

A) IL BANDO ESCLUDE LA REVISIONE PREZZI

B) IL BANDO NON PREVEDE LA REVISIONE PREZZI

C) IL BANDO PREVEDE LA REVISIONE PREZZI

➨I Contratti *post* D.L. 4/2022

APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE
CASISTICA

A) Il bando esclude la revisione prezzi

La sentenza del Tar Lazio 21 aprile 2022, n. 4793, ha affermando, in particolare, la nullità della clausola del contratto che esclude la revisione dei prezzi. Tale clausola, in effetti, stabiliva che "il corrispettivo contrattualmente convenuto è a corpo, fisso ed invariabile", ponendosi così in contrasto con la disciplina *ratione temporis* applicabile dell'art. 2 della legge 22 febbraio 1973 n. 37 che prevede che "la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga".

➨I Contratti *post* D.L. 4/2022

APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE

CASISTICA

B) Il bando non prevede la revisione prezzi

Si Verifica una sorta di eterointegrazione del bando ad opera dell'art. 29 del D.L. 4/2022

TAR Lazio, sez. III-quater, 7.7.2022, n. 9267

Con particolare riferimento alla mancata previsione di una clausola sulla revisione prezzi, è sufficiente osservare che la previsione dell'obbligatorietà della stessa è successiva alla pubblicazione del bando *de quo* e che, ad ogni modo, supplisce la legge

Situazione diversa da quella dei contratti in corso.

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE
CASISTICA

C) Il bando prevede la revisione prezzi

Il bando-tipo ANAC

L'ANAC ha aggiornato, con Delibera n. 154 del 16.3.2022, il Bando di gara Tipo n. 1 per l'affidamento dei contratti pubblici sopra soglia di servizi e forniture introducendo, tra le varie novità, le clausole di revisione dei prezzi (al punto 3.3).

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE
CASISTICA

C) Il bando prevede la revisione prezzi

(Segue) Il bando-tipo ANAC

In primo luogo, nella clausola è richiesta l'indicazione delle modalità di revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione. A tal fine, l'ANAC suggerisce la possibilità, ad esempio, di fare riferimento ai (di cui all'art. 9, comma 7, del decreto legge 66/2014), agli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, prezzi standard rilevati dall'ANAC, oppure alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE
CASISTICA

C) Il bando prevede la revisione prezzi

(Segue) Il bando-tipo ANAC

Può altresì essere indicata la variazione percentuale di riferimento che permette di accedere alla revisione. In tal senso, appare logico desumere che nel caso in cui venga indicata una soglia percentuale, questa debba sommarsi alla c.d. alea contrattuale.

Vengono altresì inserite alcune previsioni facoltative, come la possibilità, nei contratti di durata superiore all'anno, di prevedere l'aggiornamento dei prezzi a partire dalla seconda annualità contrattuale, oppure la possibilità di limitare il ricorso alla revisione dei prezzi per variazioni superiori ad una data percentuale del prezzo originario o, ancora, di richiederla una sola volta per ciascuna annualità.

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE
CASISTICA

C) Il bando prevede la revisione prezzi

(Segue) Il bando-tipo ANAC

Nella nota illustrativa di accompagnamento al Bando Tipo si evidenzia altresì che la disciplina di maggior dettaglio della clausola può essere inserita nel capitolato speciale d'appalto. In particolare, secondo l'Autorità, nel capitolato speciale dovranno essere indicate le modalità per la richiesta della revisione in aumento o per la comunicazione, da parte del RUP, della revisione in diminuzione, i documenti probatori da presentare per comprovare l'aumento dei prezzi (ad esempio la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche), i termini della richiesta, le modalità dell'istruttoria, le modalità di calcolo da seguire per l'applicazione della revisione e, in particolare, dovranno essere indicati gli importi ai quali la percentuale di variazione si applica

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE
CASISTICA

C) Il bando prevede la revisione prezzi

(Segue) Il bando-tipo ANAC

Nonostante il Bando in questione sia riferito a procedure aperte telematiche per i contratti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria, lo stesso costituisce un valido spunto anche per gli altri bandi e avvisi. L'art. 29, comma 1, lett. a) infatti prevede che la clausola revisione prezzi si applichi a tutti i contratti pubblici e, dunque, sia per lavori che servizi e forniture, a prescindere dal loro importo, restando irrilevante la circostanza che si tratti di contratti sopra-soglia o sotto-soglia UE.

In ogni caso, l'art. 29, comma 1, lett. a), rinviando al secondo e al terzo periodo dell'art. 106, comma 1, lett. a), prevede che la clausola revisione prezzi debba essere chiara, precisa e inequivocabile, e non deve essere tale da alterare la natura generale del contratto. Tali clausole devono in ogni caso fissare la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

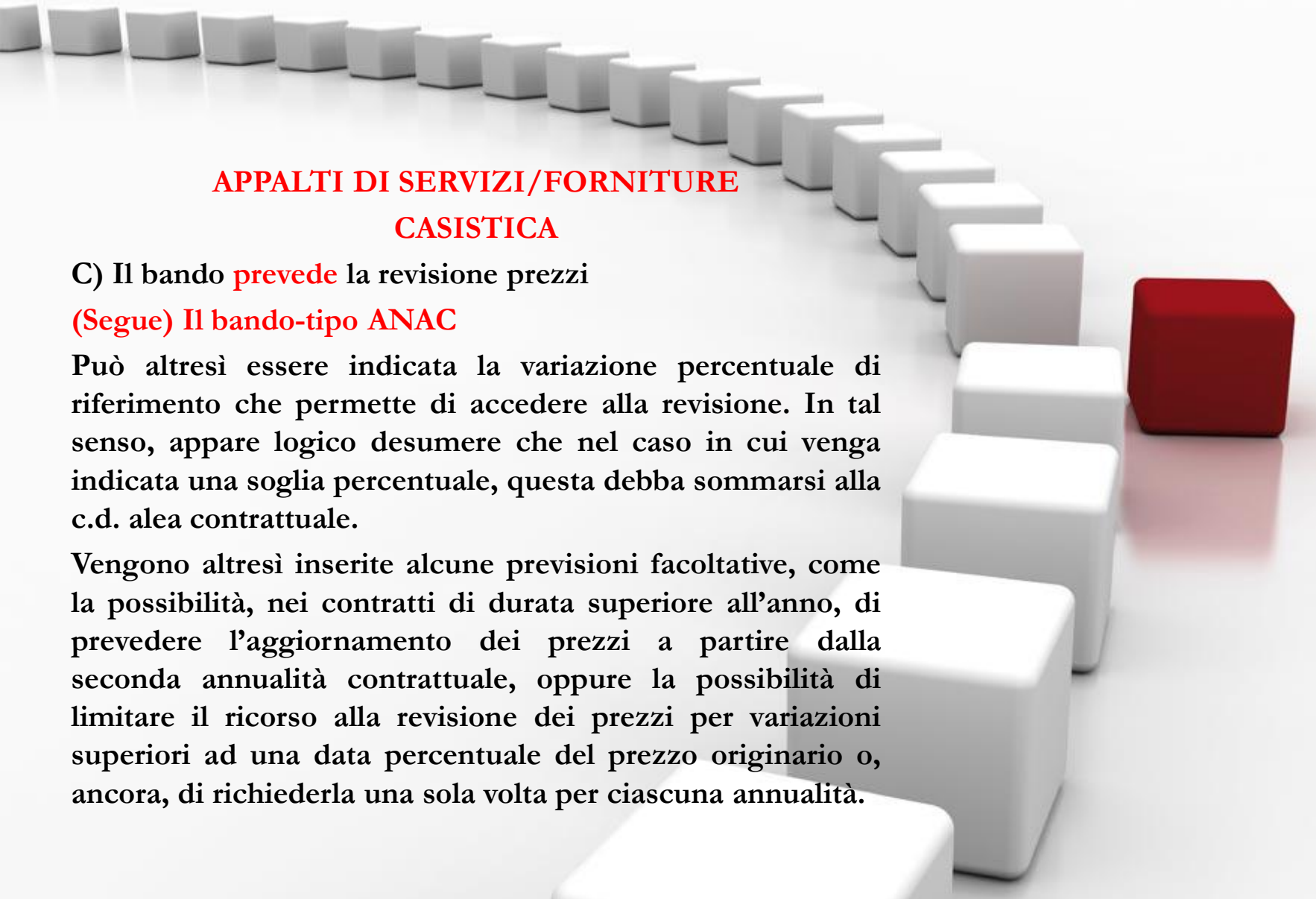

APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE
CASISTICA

C) Il bando prevede la revisione prezzi

(Segue) Il bando-tipo ANAC

Può altresì essere indicata la variazione percentuale di riferimento che permette di accedere alla revisione. In tal senso, appare logico desumere che nel caso in cui venga indicata una soglia percentuale, questa debba sommarsi alla c.d. alea contrattuale.

Vengono altresì inserite alcune previsioni facoltative, come la possibilità, nei contratti di durata superiore all'anno, di prevedere l'aggiornamento dei prezzi a partire dalla seconda annualità contrattuale, oppure la possibilità di limitare il ricorso alla revisione dei prezzi per variazioni superiori ad una data percentuale del prezzo originario o, ancora, di richiederla una sola volta per ciascuna annualità.

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE
CASISTICA

C) Il bando prevede la revisione prezzi

(Segue) Il bando-tipo ANAC.

Una clausola, pertanto, generica, ambigua o la cui attivazione comporterebbe delle modifiche sostanziali del contratto potrebbe essere illegittima e comportare l'impugnazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito.

I Contratti *post* D.L. 4/2022

APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE
CASISTICA

C) Il bando prevede la revisione prezzi

Indicazioni MIMS

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo:	1209
Data ricezione:	24/02/2022
Argomento:	**Modifiche contrattuali**
Oggetto:	**Clausola di revisione del prezzo - Servizi e Forniture**
Quesito:	Con la presente, si richiede a codesta Amministrazione se, in relazione all'obbligo di inserimento della clausola di revisione dei prezzi di cui all'art 29 del D.L. 4/2022 negli appalti di servizi e forniture sia legittimo: a) limitare l'applicazione della clausola ai soli contratti ad esecuzione periodica o continuativa, escludendo quelli ad esecuzione istantanea o a consegne ripartite; b) subordinare l'adeguamento del prezzo ad apposita istanza dell'operatore economico cui spetta, altresì, l'onere della prova dell'effettivo aumento dei prezzi; c) indicizzare i prezzi all'indice FOI generale, prescindendo dall'oggetto specifico dell'appalto e considerare quest'ultimo quale limite massimo al riconoscimento della revisione; d) limitare l'operatività dell'adeguamento ai soli pagamenti successivi alla prima annualità contrattuale; e) riconoscere l'intero ammontare della revisione anche laddove sia superiore alla misura stimata nella documentazione di gara e computata nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art 35 del Codice dei contratti pubblici.

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

PROPOSTA CLAUSOLA REVISIONE PREZZI ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4, APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE

Art. ..

1) Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

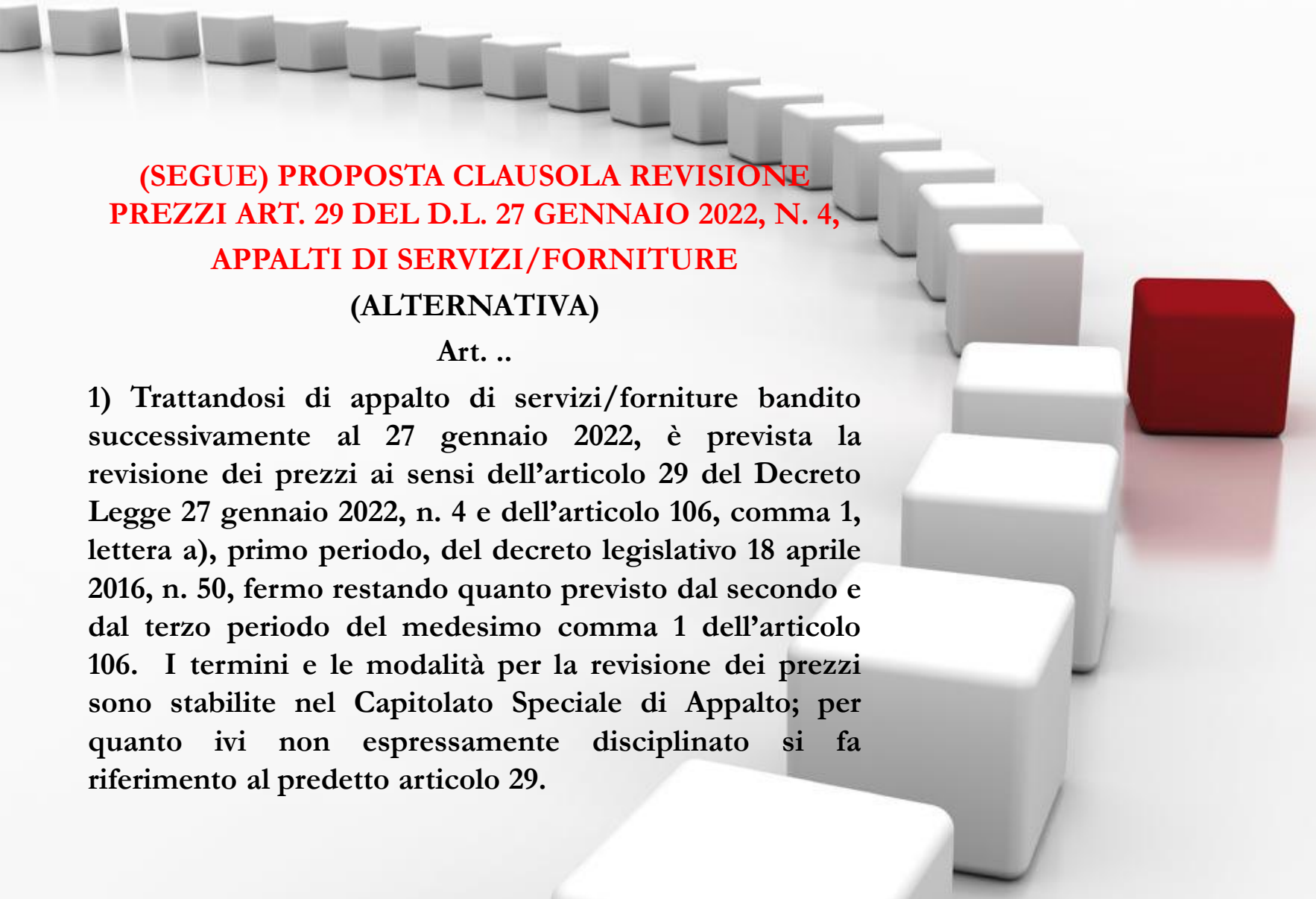

(SEGUE) PROPOSTA CLAUSOLA REVISIONE PREZZI ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4, APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE

(ALTERNATIVA)

Art. ..

1) Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, è prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. I termini e le modalità per la revisione dei prezzi sono stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto; per quanto ivi non espressamente disciplinato si fa riferimento al predetto articolo 29.

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

(SEGUE) PROPOSTA CLAUSOLA REVISIONE PREZZI ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4, APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE

Art. ..

1. L'istanza di revisione ovvero la riserva ad essa relativa deve essere motivata e corredata della documentazione necessaria a comprovare l'aumento dei prezzi (bollette energia, fatture subfornitori, etc.).

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

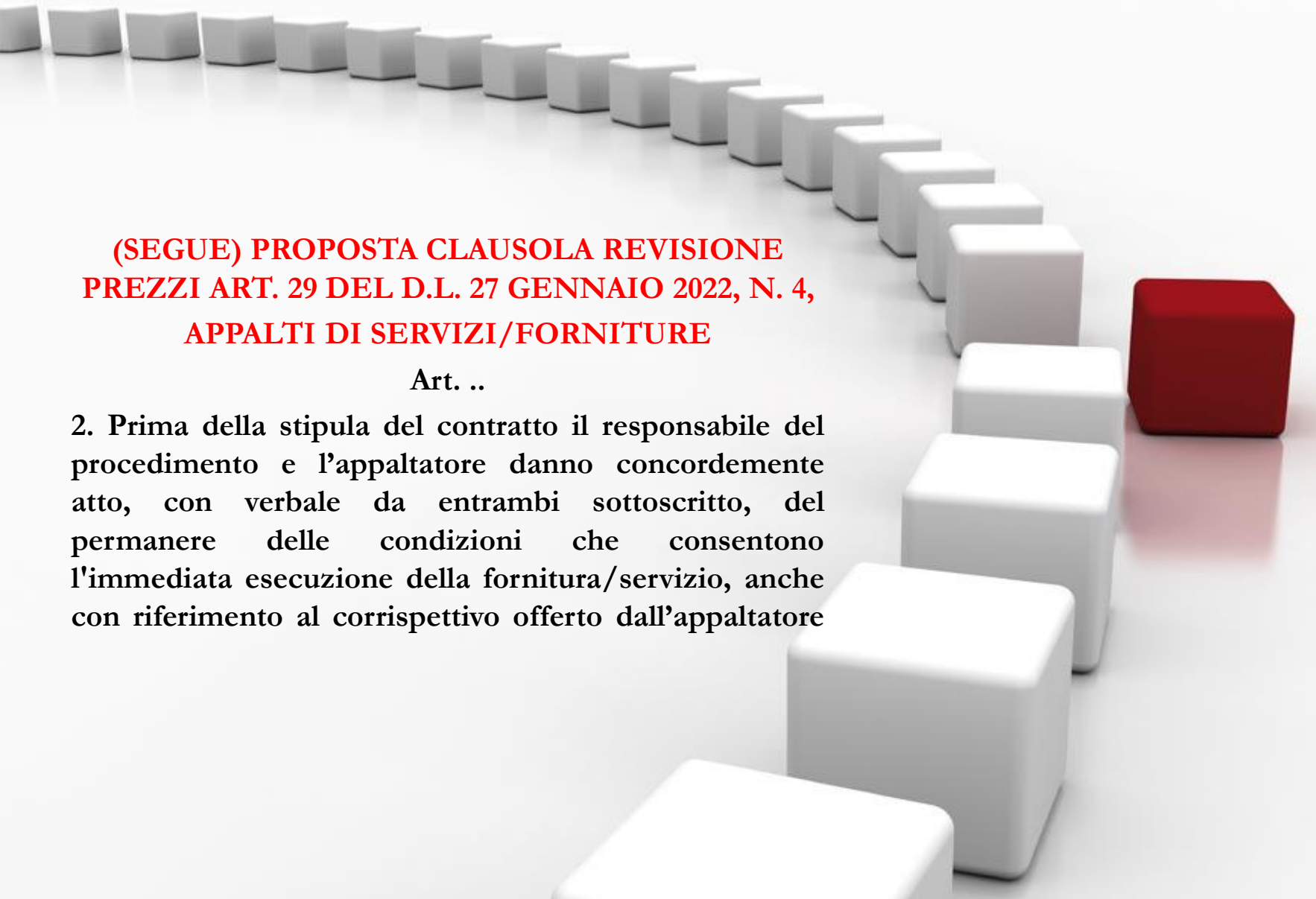

(SEGUE) PROPOSTA CLAUSOLA REVISIONE PREZZI ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4, APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE

Art. ..

2. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

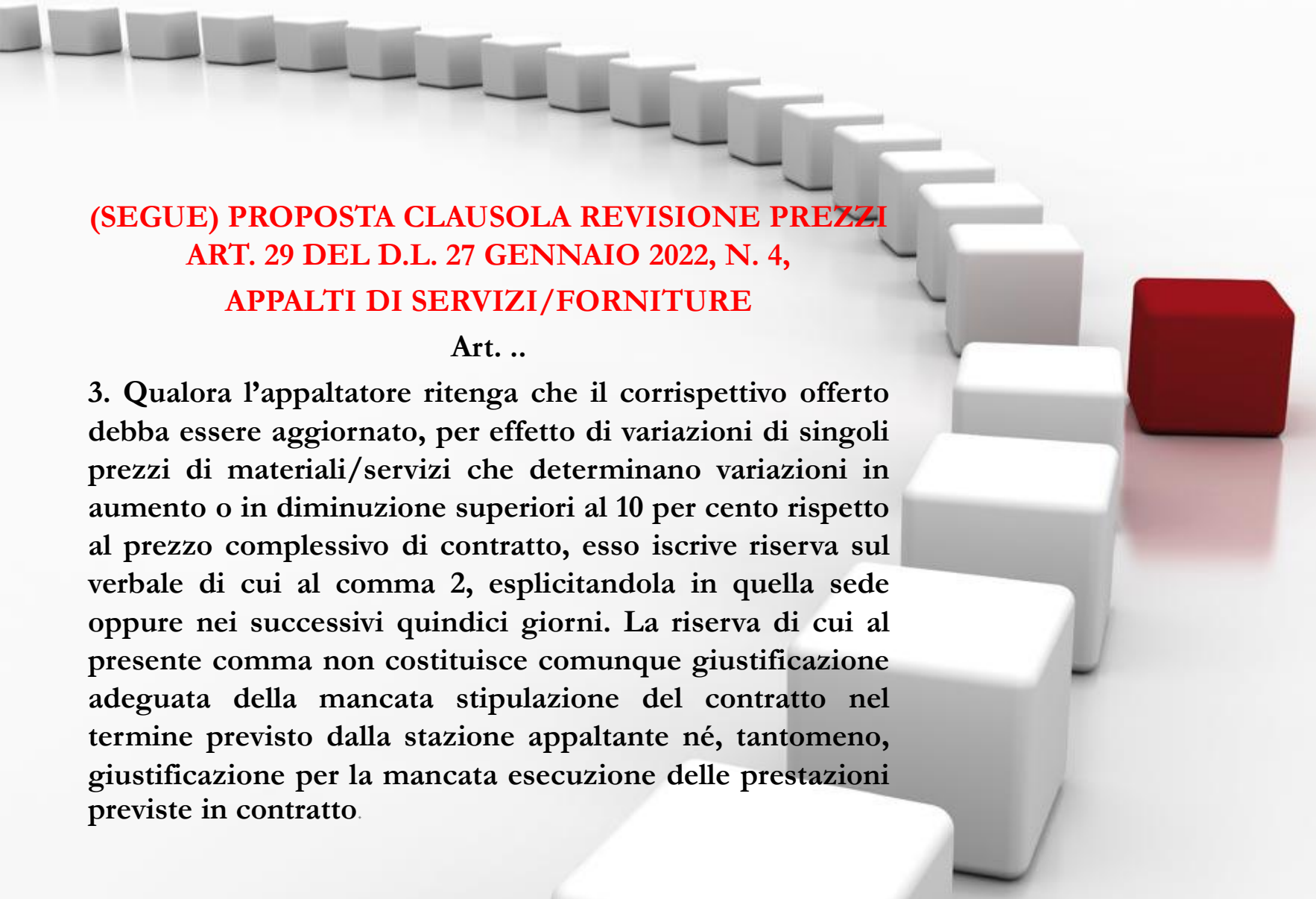

(SEGUE) PROPOSTA CLAUSOLA REVISIONE PREZZI ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4, APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE

Art. ..

3. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata della mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

(SEGUE) PROPOSTA CLAUSOLA REVISIONE PREZZI ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4, APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE

Art. ..

4. Il responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

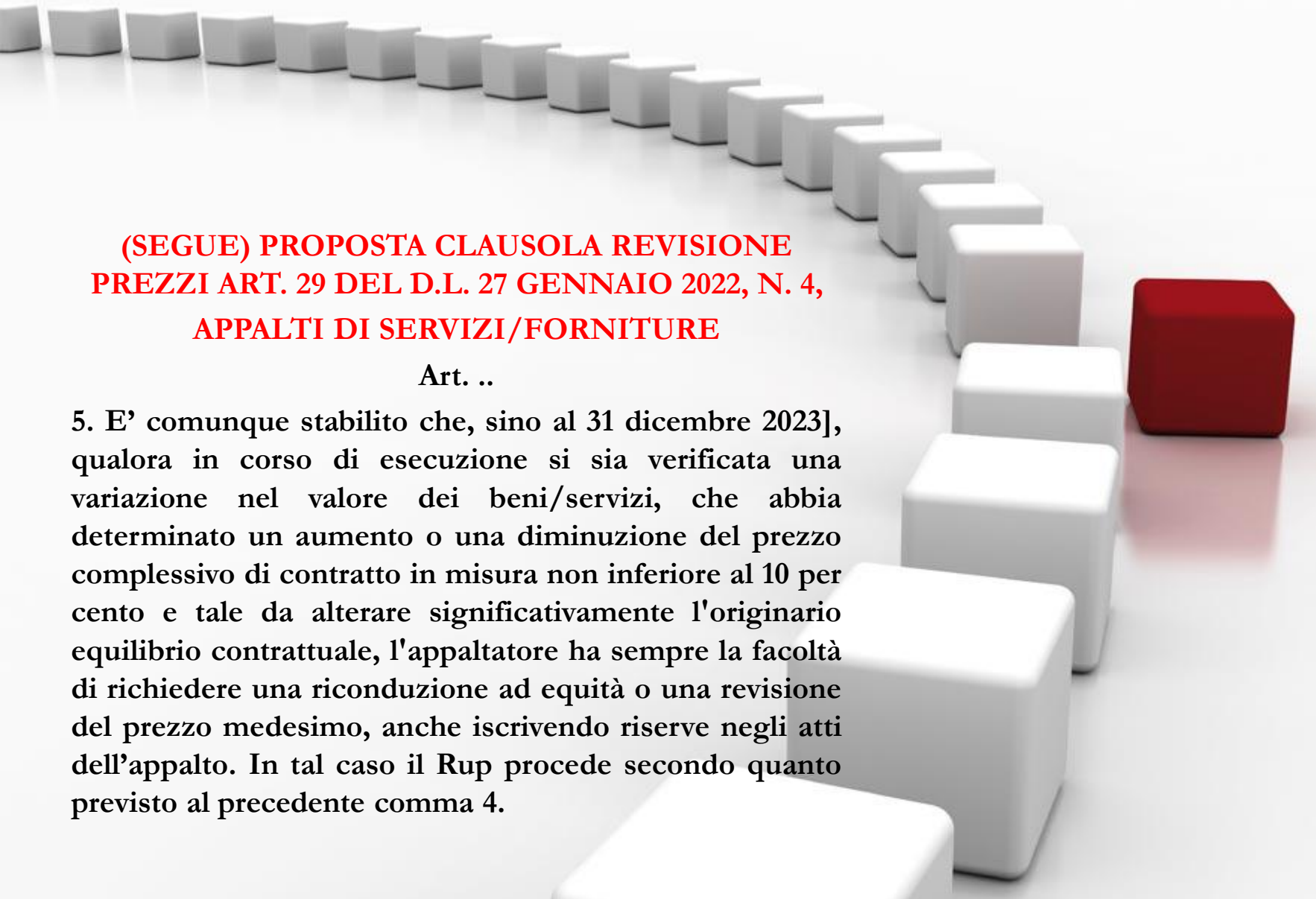

(SEGUE) PROPOSTA CLAUSOLA REVISIONE PREZZI ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4, APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE

Art. ..

5. E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023], qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

(SEGUE) PROPOSTA CLAUSOLA REVISIONE PREZZI ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4, APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE

Art. ..

6. [Sino al 31 dicembre 2023] sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

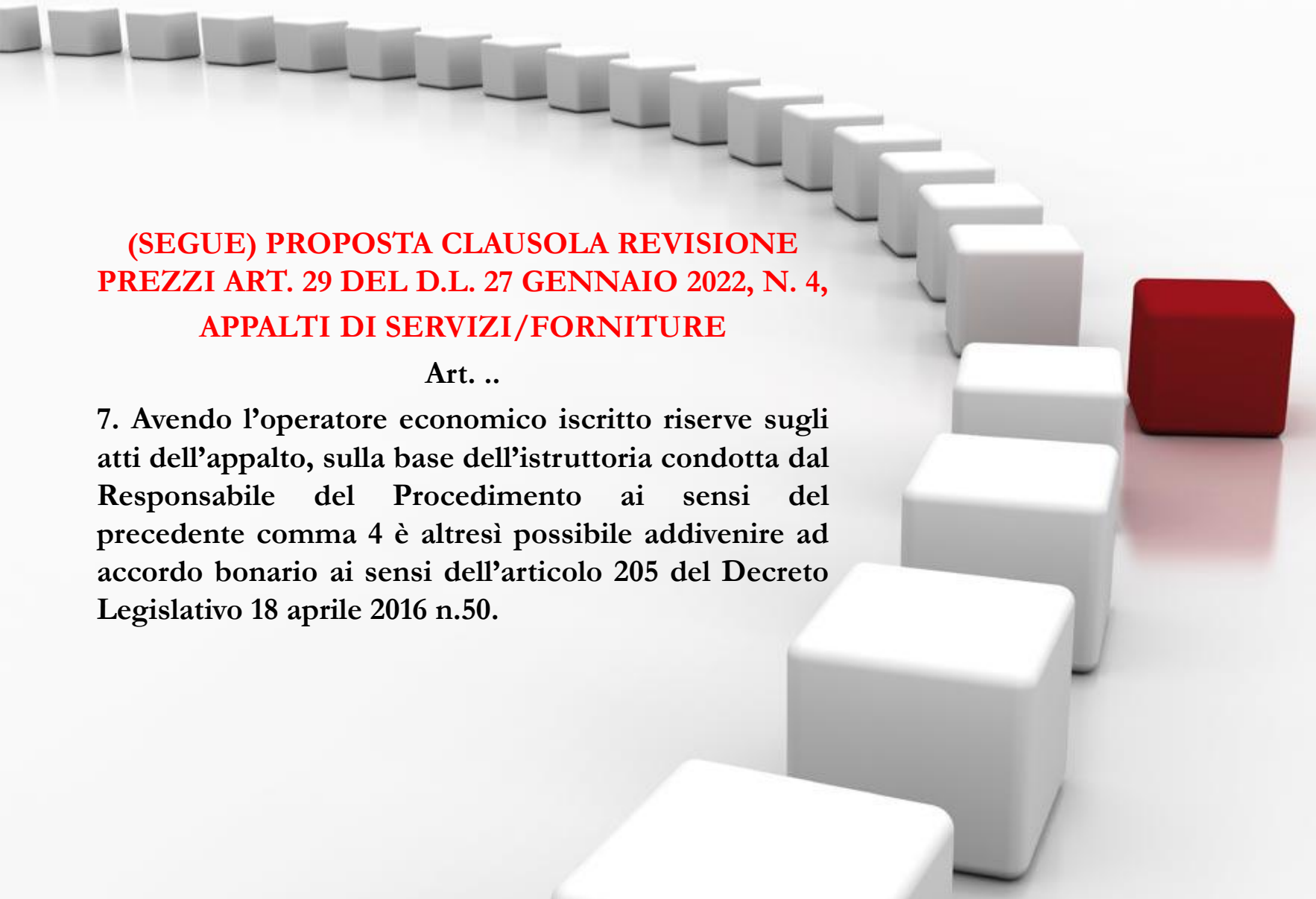

(SEGUE) PROPOSTA CLAUSOLA REVISIONE PREZZI ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4, APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE

Art. ..

7. Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

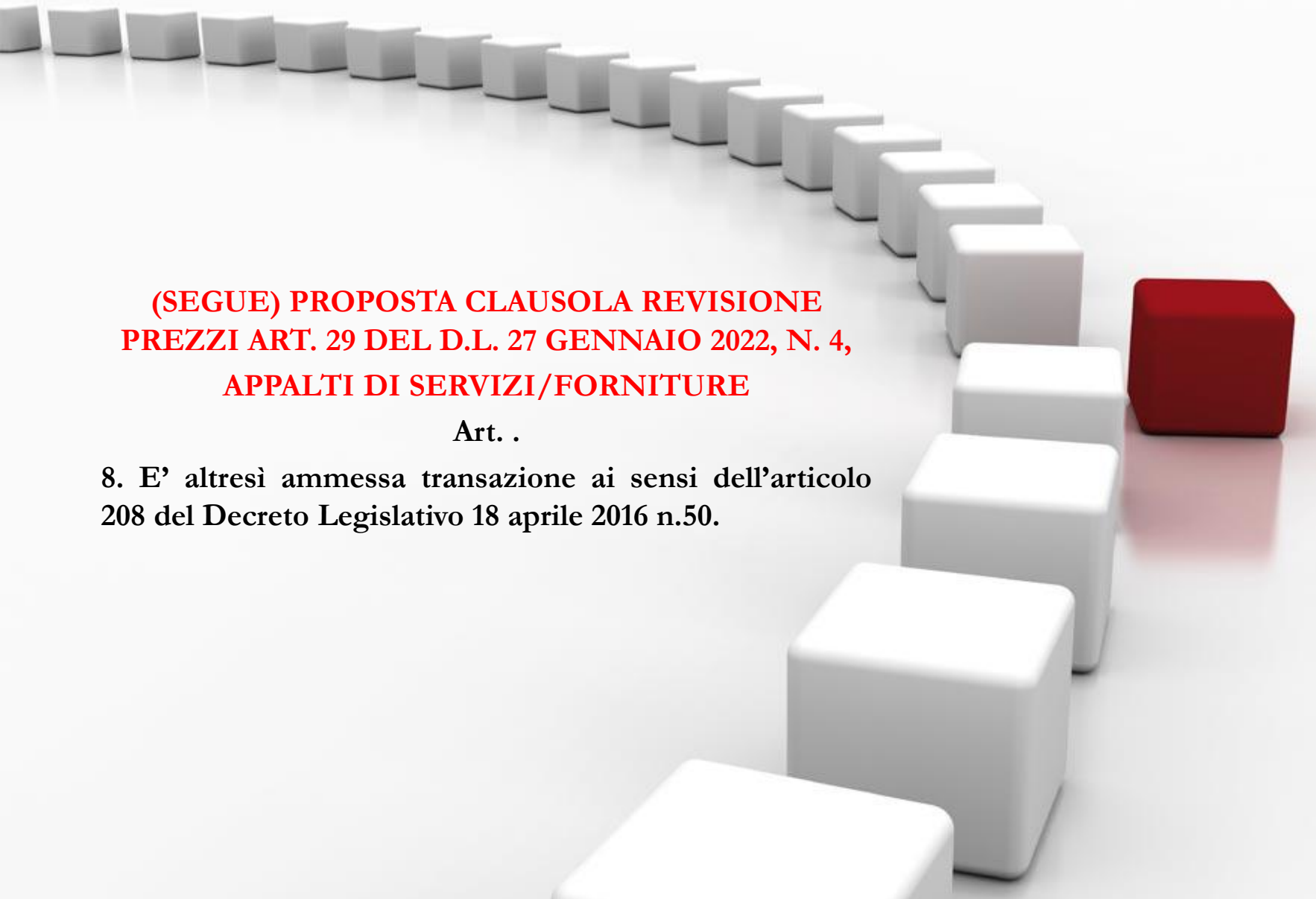

(SEGUE) PROPOSTA CLAUSOLA REVISIONE PREZZI ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4, APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE

Art. .

8. E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

➡I Contratti *post* D.L. 4/2022

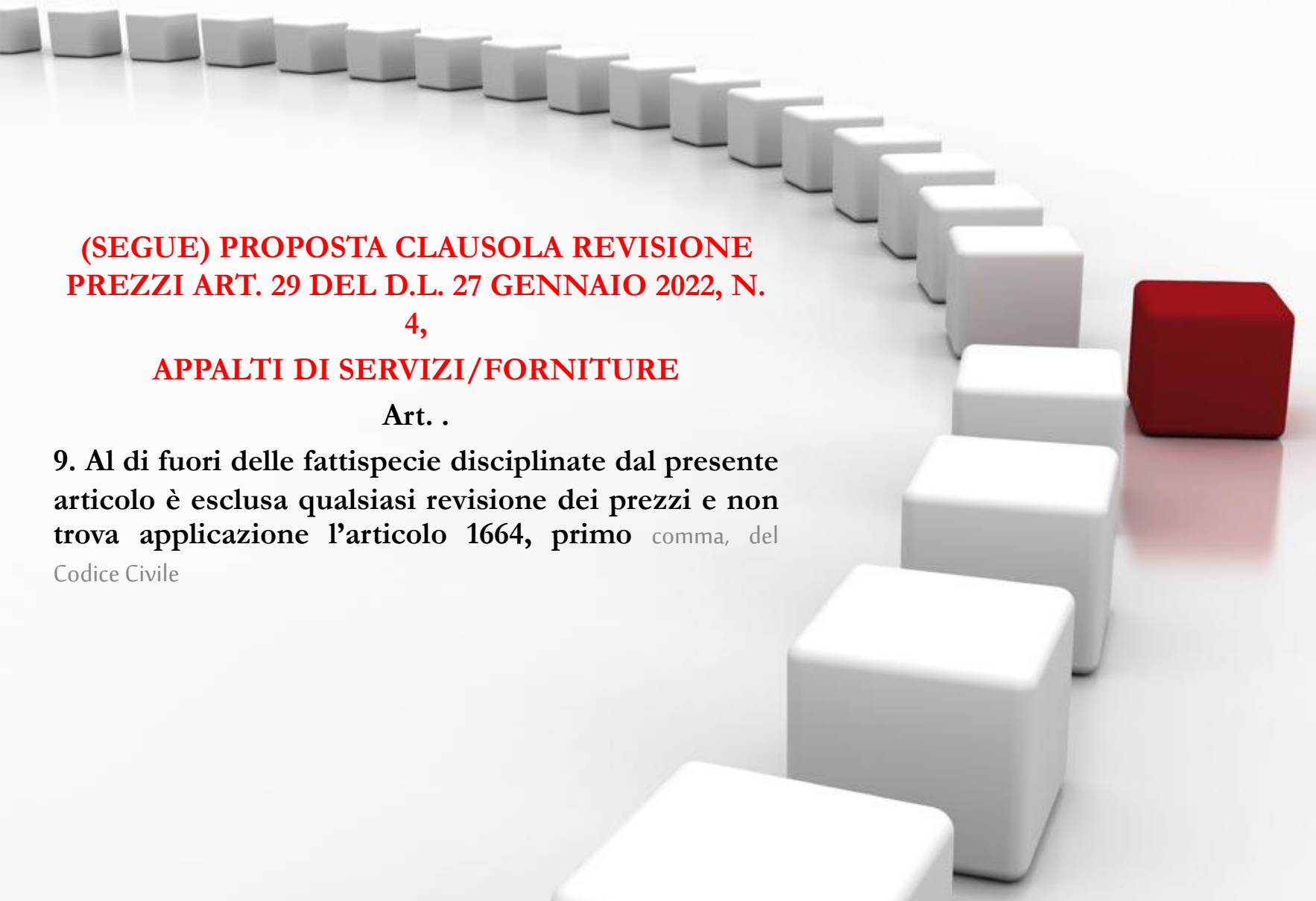

(SEGUE) PROPOSTA CLAUSOLA REVISIONE PREZZI ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4,

APPALTI DI SERVIZI/FORNITURE

Art. .

9. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!